



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 27/1 DEL 6.6.2017

Oggetto: Atto di indirizzo all'Agenzia Forestas per applicazione di specifiche misure per il contrasto e l'eradicazione della peste suina africana (PSA) in Sardegna.

Il Presidente, d'intesa con gli Assessori della Difesa dell'Ambiente e dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale e dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, ricorda che, con la deliberazione della Giunta regionale n. 47/3 del 25 novembre 2014, è stata istituita l'Unità di Progetto (UdP) per l'eradicazione della peste suina africana che ha adottato un Piano d'azione straordinario per il contrasto della malattia.

Il Presidente rammenta, inoltre, che da ultimo, con la deliberazione n. 46/4 del 10.8.2016, la Giunta regionale ha adottato il programma straordinario 2017 e specifiche misure per il contrasto e l'eradicazione della peste suina africana in Sardegna, volte ad intensificare l'attività già condotta dall'Unità di progetto.

Come anche rilevato nella predetta ultima deliberazione, continua il Presidente, poiché il pascolo abusivo costituisce, ad oggi, il principale fattore di diffusione della malattia nonché causa determinante la sua persistenza, sono state attuate diverse misure volte a contrastarlo. A tale proposito, una valutazione ancora più attenta dei fattori coinvolti e delle soluzioni percorribili, ha suggerito di avviare un ulteriore percorso finalizzato a contrastare, in modo più incisivo, il diffondersi della malattia attraverso la lotta del pascolo abusivo di suini.

Al riguardo, il Presidente riferisce che, in occasione delle attività di depopolamento condotte dall'Unità di progetto (UdP), è emersa la presenza di tali animali di proprietà ignota all'interno delle aree gestite dall'Agenzia Forestas, in parte, affidate ai privati mediante lo strumento della concessione (fida pascolo), così come disciplinata dal Regolamento per l'uso dei terreni gestiti dall'Ente Foreste della Sardegna per attività pascolive, approvato con deliberazione n. 111 del 10.8.2011.

In merito, il Presidente, sulla base dell'esperienza maturata dall'Unità di Progetto, evidenzia la necessità di adeguare e ulteriormente implementare le disposizioni, contenute al Titolo II del suddetto Regolamento, che individuano i presupposti di validità delle concessioni di pascolo, gli



obblighi di natura sanitaria, di custodia e sorveglianza del bestiame nonché i divieti posti in capo ai soggetti titolari dei provvedimenti di fida pascolo talché sia ancor più efficace il contrasto al pascolo abusivo.

Le predette disposizioni impongono al singolo concessionario l'obbligo di mantenere il proprio bestiame confinato nelle aree al medesimo assegnate, il divieto di abbandonare il bestiame e di introdurre, nelle stesse aree, animali non contrassegnati e identificabili.

Il Presidente, d'intesa con gli Assessori della Difesa dell'Ambiente e dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, sulla scorta di quanto esposto, ritiene indispensabile che queste disposizioni siano integrate, da misure più cogenti, volte a evitare la diffusione del virus attraverso l'utilizzo inappropriato delle aree a gestione pubblica.

Sulla base delle valutazioni emerse nel confronto con l'UdP per l'eradicazione della PSA, è necessario disporre quanto segue:

- avviare un programma straordinario di controllo, nelle aree gestite a qualunque titolo dall'Agenzia FoReSTAS, per accertare la presenza di suini bradi;
- il controllo è affidato ai soggetti individuati nella Determinazione del Responsabile dell'UdP n. 68 del 29.11.2016, alla lettera c) dell'art. 3. Questi provvedono, in caso di accertamento, alla tempestiva segnalazione all'Agenzia FoReSTAS e all'UdP per l'eradicazione della PSA;
- l'Agenzia FoReSTAS, quando accerta con proprio personale, o su specifica segnalazione dei soggetti di cui al precedente alinea, la presenza di suini bradi, procede, entro 24 ore, alla notifica, agli eventuali concessionari presenti, dell'obbligo di procedere, per motivi sanitari e di sicurezza, al confinamento del bestiame di proprietà. Tale disposizione è finalizzata a consentire, con ogni possibile sicurezza, il confinamento e il depopolamento dei suini presenti, limitare durante queste operazioni la possibile diffusione del virus PSA da parte delle altre specie animali, che potrebbero fungere da vettore meccanico del virus stesso, e per effettuare le successive operazioni di pulizia e risanamento del sito;
- l'UdP per l'eradicazione della PSA provvede, previa adozione della relativa ordinanza, alle successive attività di confinamento, verifica e depopolamento dei suini bradi, nonché alle successive operazioni di risanamento e monitoraggio sanitario;
- l'Agenzia FoReSTAS, entro sette giorni dall'adozione della presente deliberazione, provvede ad integrare il proprio regolamento di concessione delle fide pascolo alla presenti disposizioni;
- i compendi forestali, all'interno dei quali sono stati rinvenuti suini bradi, sono sottoposti a



monitoraggio sanitario continuo e il rinnovo delle concessioni fide pascolo ivi insistenti è subordinato alla valutazione dell'Unità di progetto per l'eradicazione della peste suina africana, in funzione del rischio sanitario. Qualora, nei sei mesi successivi all'intervento di depopolamento dei suddetti suini, venga registrata la presenza di altri suini bradi, ciò costituisce motivo ostativo al rinnovo, da parte dell'Agenzia FoReSTAS, delle predette concessioni di fide pascolo, per le due annate agrarie successive.

Il Presidente, di concerto con l'Assessore dell'Ambiente, richiama l'Agenzia FoReSTAS ad assicurare una rigorosa applicazione delle presenti disposizioni e a vigilare sulla sua osservanza, costituendo questo obiettivo e parametro per l'attribuzione della premialità, in attuazione di quanto previsto dalla deliberazione n. 15/17 del 23 marzo 2017.

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta del Presidente, d'intesa con gli Assessori della Difesa dell'Ambiente, dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale e dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Presidenza in qualità di Responsabile dell'Unità di Progetto

DELIBERA

- di avviare un programma straordinario di controllo, nelle aree gestite a qualunque titolo dall'Agenzia FoReSTAS, per accertare la presenza di suini bradi.

Il controllo è affidato ai soggetti individuati nella Determinazione del Responsabile dell'UdP n. 68 del 29.11.2016, alla lettera c) dell'art.3. Questi provvedono, in caso di accertamento, alla tempestiva segnalazione all'Agenzia FoReSTAS e all'UdP per l'eradicazione della PSA.

L'Agenzia FoReSTAS, quando accerta con proprio personale, o su specifica segnalazione dei soggetti di cui al precedente alinea, la presenza di suini bradi, procede, entro 24 ore, alla notifica ai concessionari dell'obbligo di procedere, per motivi sanitari e di sicurezza, al confinamento del bestiame di proprietà. Tale disposizione è finalizzata a consentire, con ogni possibile sicurezza, il confinamento e il depopolamento dei suini presenti, limitare durante queste operazioni la possibile diffusione del virus PSA da parte delle altre specie animali, che potrebbero fungere da vettore meccanico del virus stesso, e per effettuare le successive operazioni di pulizia e risanamento del sito.

L'UdP per l'eradicazione della PSA provvede, previa adozione della relativa ordinanza, alle successive attività di confinamento, verifica sanitaria e depopolamento dei suini bradi, nonché alle successive operazioni di risanamento e monitoraggio sanitario.



L'Agenzia FoReSTAS, entro sette giorni dall'adozione della presente deliberazione, provvede ad integrare il proprio regolamento di concessione delle fide pascolo alla presenti disposizioni.

I compendi forestali, all'interno dei quali sono stati rinvenuti suini bradi, sono sottoposti a monitoraggio sanitario continuo e il rinnovo delle concessioni fide pascolo ivi insistenti è subordinato alla valutazione dell'Unità di progetto per l'eradicazione della peste suina africana. Qualora, nei sei mesi successivi all'intervento di depopolamento dei suddetti suini, venga registrata la presenza di altri suini bradi, ciò costituisce motivo ostativo al rinnovo, da parte dell'Agenzia FoReSTAS, delle predette concessioni di fide pascolo, per le due annate agrarie successive;

- di richiamare l'Agenzia FoReSTAS ad assicurare una rigorosa applicazione delle presenti disposizioni e a vigilare sulla sua osservanza, costituendo questo obiettivo e parametro per l'attribuzione della premialità, in attuazione di quanto previsto dalla deliberazione n. 15/17 del 23 marzo 2017.

Il Direttore Generale

Alessandro De Martini

Il Presidente

Francesco Pigliaru